

PROTOCOLLO D'INTESA

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI RECUPERO DELLA MOROSITÀ' DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI RHO E PER LA DEFINIZIONE DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE.

tra

COMUNE DI RHO, rappresentato da ...

e

SICeT Milano, rappresentato da ...

PREMESSO CHE

La Regione Lombardia ha approvato la L.R. n. 16 dell'8 luglio 2016 che introduce delle modifiche all'ordinamento precedente sul tema della morosità degli assegnatari, che devono essere recepite dall'Amministrazione:

- a) l'Art. 15 istituisce presso le ALER l'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, di cui fanno parte *"(...) cinque sindaci o loro delegati dei comuni delle ALER di competenza (...) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio"*, che deve dedicarsi *"con particolare riguardo ai temi inerenti (...) la morosità, colpevole o incolpevole (...)"*
- b) il successivo Art. 25 - dispone che la Regione le ALER e i Comuni debbano sostenere i *"nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3"* e *"gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche"* mentre il comma 5 dell'Art. 26 dispone che *"gli inquilini in condizione di accertata morosità incolpevole"* possano concordare *"un piano di rientro modulato per un tempo compatibile con la condizione economica del nucleo familiare"*;
- c) l'Art. 25 comma 3 istituisce il contributo regionale di solidarietà a carattere temporaneo al fine di *"sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche"*.
- d) in attuazione dell'art. 25 commi 2 e 3 della L.R. n. 16/2016, il Reg. n. 11/2019 ha istituito il contributo regionale di solidarietà a carattere temporaneo disciplinando le condizioni per accedervi, la misura e la durata, individuando
 - nuclei familiari in condizioni di indigenza che , ai sensi dell'art. 13 del Reg. n. 4/2017 - con ISEE pari o inferiore ad € 3000 - hanno ottenuto l'assegnazione di un servizio abitativo pubblico ai sensi dell'art. 15 del medesimo regolamento;
 - nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche, assegnatari di un servizio abitativo pubblico in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del Reg. n. 11/2019 e la cui condizione economica , con ISEE pari o inferiore ad € 9.360, non consenta di sostenere i costi della locazione sociale.
- e) Il comma 7 bis dell'art. 26 L.R. 16/2016 dispone, previo esperimento del contraddittorio, la decadenza dall'assegnazione nei casi in cui sia accertata la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione e delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi.
- f) Dell'applicazione del comma 7 bis dell'art, 26 L.R. 16/2016 va data formale comunicazione agli assegnatari.
- g) il comune di Rho con deliberazioni di Giunta Comunale ha approvato:

- ATTO DI INDIRIZZO STRATEGICO PER IL CONTRASTO ALLA MOROSITA' ERP: INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE GUIDA (GC. n.124 del 03/06/2014);
- LINEE GUIDA SULLA MOBILITA' ABITATIVA RELATIVA AGLI ALLOGGI DEL PATRIMONIO ERP DEL COMUNE DI RHO (GC. n. 258 del 20/12/2016);
- INTEGRAZIONI DELLE LINEE GUIDA SULLA MOBILITA' ABITATIVA RELATIVA AGLI ALLOGGI DEL PATRIMONIO ERP DEL COMUNE DI RHO (GC. n. 136 del 20/06/2017);
- LINEE GUIDA SULLA MOBILITA' ABITATIVA ALL'INTERNO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO ERP DEL COMUNE DI RHO AGGIORNAMENTO AI SENSI ART. 22 DEL R.R. 4/2017 E R.R. 3/2019 NONCHE' DELL'ART 2 DEL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 14 MAGGIO 2014 (GC. n. 154 del 04/06/2019);
- INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEGLI SFRATTI NEI CONFRONTI DELLE MOROSITA' RELATIVE AGLI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RHO (GC. n. 168 del 25/06/2019).

CONSIDERATO CHE

- a) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/05/2014, all'art. 2 "Criterio di definizione di morosità incolpevole" stabilisce: "1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. 2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali".
- b) Il citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/05/2014 e la specifica normativa di Regione Lombardia, costituiscono fonti di riferimento con cui confrontarsi ai fini della definizione della morosità incolpevole;
- c) parte della morosità pregressa deriva dalla collocazione in area della decadenza di inquilini che non hanno risposto alle precedenti indagini anagrafiche o hanno risposto in modo incompleto;
- d) Per effetto del perdurare di una generale crisi economica, aggravatasi a seguito dell'emergenza sanitaria e dell'incremento dei costi energetici, migliaia di famiglie residenti nel patrimonio del Comune di Rho, si sono trovate o si trovano nelle condizioni economiche di non poter far fronte al pagamento dei canoni e servizi.
- e) E' interesse del Comune di Rho aggiornare con le OO.SS dell'utenza le modalità e i criteri generali per il recupero della morosità pregressa e procedere ad un'analisi e definizione delle specifiche posizioni di morosità in coerenza con il nuovo disposto normativo, nonché proseguire nell'individuazione delle situazioni d'incapacità di pagamento da classificarsi come morosità incolpevole, successivamente all'esito della valutazione dell'apposita Commissione, di cui al punto 2 del presente accordo.
- f) nei confronti degli assegnatari collocati in Area di Protezione e Accesso - Classe B1, occorre individuare una serie di strumenti di tutela sociale correlata alla documentata esistenza di particolari condizioni che compromettono e/o limitano la capacità di produzione di reddito e di destinazione del reddito al pagamento del canone;
- g) Per quanto riguarda i nuclei, non beneficiari della condizione di incapacità di pagamento, collocati nell'Area di Accesso (B2/B3/B4/B5, Permanenza e Decadenza, o di coloro che, seppur collocati nell'Area di Protezione e Accesso B1, non intendano avvalersi delle clausole a tutela di incapacità di pagamento, occorre concordare un piano di rientro modulato con la condizione economica del nucleo familiare.

- h) la L.R. n. 27/2009 all'allegato C individua parametri per la definizione della sostenibilità quale incidenza massima in percentuale del canone di affitto, integrato dagli oneri accessori sul reddito familiare, applicabile ai fini del presente accordo;
- i) la L.R. n. 16/2016 all'art. 24, comma 3, prevede un "*canone minimo di riferimento da applicarsi per i nuclei familiari in condizioni di indigenza*" ancora da definirsi;
- j) per quanto riguarda i nuclei assegnatari "*di accertata morosità incolpevole*", non in regola con i pagamenti collocati nell'Area di Permanenza e Decadenza occorre concordare "*un piano di rientro modulato per un tempo compatibile con la condizione economica del nucleo familiare e che preveda il pagamento del debito pregresso senza oneri aggiuntivi*" ai sensi della L.R. 16/2016 art. 26 comma 5;
- k) è interesse dell'Amministrazione integrare ed armonizzare le proposte contenute nel presente protocollo di intesa, circa modalità e criteri di recupero della morosità pregressa, con gli indirizzi/linee guida già deliberate autonomamente, nonché procedere ad un'analisi e definizione di specifiche posizioni di morosità, al fine di individuare le condizioni di indigenza e difficoltà economica da classificarsi come morosità incolpevole od incapacità di pagamento;
- l) gli importi della morosità pregressa degli alloggi di E.R.P. del Comune di Rho, suddivisi per Aree, risultano essere le seguenti:

€.

Area di Protezione e Accesso Classe B1,

di cui

n. ... pratiche già affidate ai legali, con o senza convalida di sfratto,

n. ... pratiche extragiudiziali;

€.

Area di Accesso Classe B2/B3/B4/B5 - Permanenza e Decadenza,

di cui

n. ... pratiche già affidate ai legali, con o senza convalida di sfratto,

n. ... pratiche extragiudiziali;

TUTTO CIO' PREMESSO

PARTE I: PIANI DI RIENTRO

1. Le considerazioni e le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. L'ambito di applicazione del presente Accordo riguarda il trattamento della morosità per tutti gli assegnatari dei Servizi Abitativi Pubblici;
3. I beneficiari del presente accordo sono costituiti dagli inquilini che abbiano maturato una morosità nel pagamento della locazione (canoni e/o servizi comuni) e che abbiano presentato all'Amministrazione manifestazione di interesse ad aderire al presente Accordo, quale volontà di concordare soluzioni funzionali a contenere e ridurre la morosità tramite piani di rientro o richiesta di riconoscimento della propria condizione di incapacità di pagamento;
4. Le parti con il presente Accordo definiscono le nuove modalità di recupero della morosità, sulla base di quanto di seguito descritto, in coerenza il Comune di Rho adeguerà le proprie delibere.
5. Agli assegnatari che abbiano presentato la lettera di manifestazione di interesse all'accordo si intende verificata la condizione disposta dall'Art. 26 comma 5 dell'LR 16/2016, per cui si applica il piano di rientro riportato nella seguente Tabella 1, senza richiesta di ulteriori acconti oltre quelli indicati, modulato per un tempo compatibile con la condizione economica del nucleo familiare e che preveda il pagamento del debito pregresso senza oneri aggiuntivi:
 - a) le rate non possono comunque superare il 5% del reddito netto del nucleo familiare dell'ultimo anno fiscale disponibile, per gli assegnatari ricadenti nell'Area di Protezione o di Accesso Classe B1:

- b) le rate non possono comunque superare un 5 (un quinto) del reddito netto del nucleo familiare dell'ultimo anno fiscale disponibile, per gli assegnatari ricadenti nelle altre Aree di Accesso e Permanenza o Decadenza;
- c) L'importo effettivo delle rate, nel limite massimo sopra indicato, verrà definito dall'Ente Proprietario acquisendo i pareri della Commissione di cui al punto 5 Parte II, tenendo conto dell'effettiva capacità di reddito del nucleo familiare;
- d) il debito in caso di pratica legale senza azione giudiziale comprende €. 250,00= per spese di esazione, mentre in caso di azione giudiziale saranno aggiunte le spese legali e gli interessi di mora, a decorrere dalla data di emissione del titolo esecutivo;
- e) sia per le posizioni con pratica legale che quelle senza, al piano di dilazione verrà applicato il tasso legale in vigore al momento della sottoscrizione;
- f) Relativamente alla fascia di morosità "Oltre 10.000 €", in caso di mancata adesione all'Accordo dell'assegnatario attraverso sottoscrizione del piano di rientro o richiesta di incapacità di pagamento, il Comune di Rho si riserva di procedere in ogni caso ad azioni di pignoramento al fine di non perdere il diritto al credito aggredendo tempestivamente il reddito del debitore.

TABELLA 1

IMPORTO MOROSITA'	SENZA PRATICA LEGALE/CON PRATICA LEGALE
FINO A 5.000 €	Area di Protezione/Accesso RID max 60 mesi. Area di permanenza e Decadenza RID max 48 mesi. Area di Protezione nessun acconto. Area di Accesso acconto minimo € 150. Area di Permanenza acconto minimo € 250. Area di Decadenza acconto minimo € 500.
DA 5001 A 10.000 €	Area di Protezione/Accesso cambiali/o RID max 72 mesi. Area di Permanenza e Decadenza cambiali/o RID max 60 mesi Area di Protezione nessun acconto. Area di Accesso acconto minimo € 150. Area di Permanenza acconto minimo € 250. Area di Decadenza acconto minimo € 500
OLTRE 10.000 €	Tutte le Aree cambiali max 120 rate con cambialone finale. Area di Protezione nessun acconto Area di Accesso acconto minimo €150 Area di Permanenza acconto minimo € 250 Area di Decadenza acconto minimo € 500

- 6. Il mancato incasso di 6 rate consecutive o 12 nell'arco di 24 mesi comporterà l'avvio o la ripresa della pratica giudiziaria o, a seguito delle possibilità offerte dall'art. 26 comma 7 e 7 bis della L.R. 16/2016, l'avvio del procedimento amministrativo dettato dalla suddetta normativa regionale. Così come il terzo protesto consecutivo o il sesto negli ultimi 12mesi, comporterà la risoluzione del presente accordo da parte dell'assegnatario. Analogamente, anche il mancato pagamento delle competenze correnti, per un periodo pari ad almeno 12 mensilità anche non consecutive negli ultimi 24 mesi determina la risoluzione dell'Accordo;
- 7. Nei casi previsti dal punto 6 - I PARTE, l'inquilino riceverà comunicazione raccomandata con la disdetta dell'Accordo per inadempienza, essa conterrà l'informativa recante i termini per la presentazione delle controdeduzioni per la definizione di un nuovo piano di rientro cambiario, in caso di sopraggiunta condizione di difficoltà economica;

8. Al fine di favorire la definizione e la sostenibilità dei piani di rientro per gli assegnatari, nel caso di alloggio in sottoutilizzo e in presenza di domanda di cambio alloggio, sarà possibile definire il debito pregresso contestualmente all'individuazione e all'abbinamento dell'alloggio di destinazione.
9. Nei casi di risoluzione dell'Accordo a causa di caduta di reddito e in presenza di istanza di incapacità di pagamento incolpevole, i RID o le cambiali verranno sospesi sino alla definizione della pratica da parte della Commissione di cui al successivo punto 5) e seguenti della Parte II;
10. Le parti concordano che a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, gli assegnatari con cambiali protestate potranno aderire alle modalità del nuovo piano cambiario riportato nella tabella 1, previo pagamento dei titoli protestati e relative spese, fatta eccezione nel caso in cui il protesto riguardi il cambialone finale;
11. Il Comune di Rho, tramite il gestore, si impegna, su richiesta dell'inquilino, a rendere ordinaria la procedura del ricalcolo ai sensi dell'art. 34 comma 4 della L.R. 27/2009 per gli inquilini non rispondenti all'anagrafe dell'utenza e per coloro che hanno presentato anagrafe incompleta;
12. Al fine di ridurre la morosità amministrativa la procedura del ricalcolo, viene messa in atto in via preliminare a qualsiasi piano di rateizzazione del debito pregresso o in caso di domanda alla Commissione per tutte le annualità nelle quali è stata applicata l'area della decadenza per non rispondenza all'anagrafe. Analogamente verranno definite tutte le revisioni canone non ancora fatturate;

PARTE II: CLAUSOLE A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI INCAPACITÀ' DI PAGAMENTO PER MOROSITÀ' INCOLPEVOLE

Le parti concordano inoltre che:

1. I beneficiari del titolo di morosità incolpevole sono rappresentati dagli inquilini che abbiano maturato una morosità sorta in seguito a particolari cause che verranno accertate e valutate dall'Amministrazione Comunale attraverso apposita Commissione di cui al punto 5, sulla base della specifica normativa statale/regionale di riferimento;
2. I beneficiari del riconoscimento del titolo di incapacità di pagamento per morosità incolpevole totale e/o parziale del canone e degli oneri accessori, così come definita nel successivo punto 6), nelle more di una nuova regolamentazione sulle classi di reddito da parte di Regione Lombardia, sono costituiti da inquilini di alloggi comunali, in condizione di disagio economico, ovvero con ISEE non superiore al limite per l'accesso al SAP e/o a un valore ISEE-ERP corrispondente all'area della Protezione e dell' Accesso B.1, di cui all'Allegato C della L.R. 27/2009, che abbiano maturato una morosità. La richiesta di riconoscimento della propria condizione di incapacità di pagamento sospende la procedura di cui al comma 7 bis dell'art. 26 L.R. 16/2016;
3. In deroga ai requisiti di cui sopra potranno presentare domanda di incapacità di pagamento anche gli inquilini di tutta l'area dell'accesso e permanenza degni di particolare tutela sociale, quali a titolo esemplificativo si indicano famiglie comprendenti soggetti affetti da gravi disabilità o gravi patologie mentali o vittime di violenza in ambito familiare o per i quali il reddito disponibile si differenzia sensibilmente da quello sulla base del quale è stato calcolato l'ISEE, quali ad esempio soggetti fortemente indebitati da gravi situazioni non imputabili alla volontà dell'inquilino o vittime di usura. L'istanza dovrà essere presentata al Comune di Rho, presso il Gestore dell'ERP Comunale, per la conseguente trasmissione alla Commissione.
4. Gli inquilini al fine dell'ottenimento del riconoscimento di "incolpevolezza" della propria morosità devono presentare apposita domanda al Gestore per la valutazione dell'incapacità di pagamento totale e/o parziale della morosità accumulata;
5. Per la valutazione delle domande di morosità incolpevole e conseguente incapacità di pagamento viene istituita apposita Commissione con la seguente composizione e finalità:
 - il Dirigente Comunale o suo delegato, a cui compete la gestione del patrimonio comunale ERP, che finge da Presidente;
 - il Responsabile dei Servizi alla Persona (Posizione Organizzativa), o suo delegato, a cui compete l'assegnazione degli alloggi ERP comunali appresentante dell'Amministrazione Comunale;
 - n. 1 rappresentante del Gestore del patrimonio ERP, competente in materia.

I rappresentanti delle OO.SS. firmatarie dell'accordo, a seguito delle operazioni di istruttoria delle domande operate dal Gestore e dagli uffici comunali, potranno intervenire alle riunioni della Commissione, integrando l'istruttoria delle domande pervenute, rilasciando pareri consultivi in merito alla valutazione delle domande pervenute, e depositando agli atti dei lavori della commissione relazioni e valutazioni aggiuntive.

6. Competenze della Commissione:

- a) La Commissione valuta l'incapacità di pagamento totale e/o parziale della morosità pregressa a fronte di istanza da parte degli inquilini collocati in area di protezione ed accesso B1 (punto 2 - II PARTE). La commissione valuterà inoltre se procedere nell'istruttoria delle istanze di riconoscimento della morosità incolpevole presentate ai sensi del punto 3 - II PARTE;
 - b) Oltre alle condizioni economiche verrà valutata l'esistenza di particolari fragilità che compromettono la capacità lavorativa e comunque di produzione di reddito quali, a mero titolo esemplificativo: menomazioni età (minori o anziani); eventi nella famiglia che compromettono l'equilibrio familiare (lutti, separazioni, ricomposizioni ecc.); altre condizioni di gravità che compromettono la capacità di produzione di reddito e di destinazione dello stesso al pagamento del costo della locazione (tossicodipendenza, detenzione ecc.); l'esistenza di eventi nella sfera lavorativa (licenziamento, demansionamento, cessazione di attività di lavoro ecc.);
 - c) Le decisioni della Commissione sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta;
 - d) Il regolamento di funzionamento della Commissione viene definito e approvato con apposita deliberazione consiliare del Comune di Rho;
 - e) La Commissione verifica la sostenibilità del canone e delle spese correnti secondo le percentuali di incidenza massima sull'ISEE ERP, riportate nell'allegato C della L.R. 27/2009, per gli inquilini per gli inquilini individuati dai precedenti punti 2 e 3 - II PARTE, a cui è stato riconosciuto il titolo di incapacità di pagamento totale;
 - f) Per la valutazione delle posizioni di interesse del presente Accordo, la Commissione procederà ad acquisire dal Gestore e dai competenti Servizi Sociali del Comune relazioni dettagliate a supporto della certificazione di morosità incolpevole come sopra espresse. Il Comune potrà anche dotarsi di figure professionali preposte alla verifica di casi particolari;
 - g) La Commissione opera in conformità con la normativa sulla trasparenza, Anticorruzione (Conflitto di Interessi), Privacy e Trattamento dei dati sensibili: compatibilmente i membri avranno a disposizione tutta la documentazione reperita dall'Amministrazione e dal gestore delle case ERP del Comune, nell'operazione di istruttoria della domanda al fine di esprimere un parere motivato. Ad ogni seduta viene redatto un verbale che indica l'esito di ogni domanda e sinteticamente i giudizi espressi dai diversi componenti;
7. Il riconoscimento dell'incapacità di pagamento totale e/o parziale della morosità pregressa da parte della Commissione, è subordinata al pagamento, anche mediante RID, delle competenze future sulla base della sostenibilità definita e, per gli aventi diritto, alla presentazione ogni anno della richiesta di Contributo Regionale di Solidarietà di cui al R.R. n. 11 del 10/10/2019;
8. La rivalutazione dei singoli casi sarà effettuata biennialmente, in coerenza con i dati economico-finanziari in sede di aggiornamento dell'anagrafe utenza;
9. A fronte della sostenibilità del costo dell'abitazione e in assenza di adesione al contributo regionale di solidarietà, in caso di nuova morosità, è preclusa la proposizione di una nuova richiesta. Fatte salve gravi e documentate situazioni che hanno impedito all'inquilino di ottemperare ai suddetti obblighi è concessa un'unica possibilità di aderire a tale accordo;
10. Per consentire una valutazione di tutte le domande in corso si concorda sulla sospensione degli sfratti per le posizioni che rientrano nei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 - II PARTE, sino alla definizione della pratica da parte della Commissione di cui al precedente punto 5 - II PARTE;
11. La sospensione delle procedure degli sfratti e/o di procedimento amministrativo di cui al comma 7 bis dell'art. 26 L.R. 16/2016, viene riconosciuta per un massimo di 120 gg., dalla comunicazione del presente Accordo, termine entro il quale è consentita l'adesione da parte di tutti gli interessati.
12. In caso di sottoutilizzo, da determinarsi ai sensi della tabella riportata all' art. 9, comma 2, del R.R. 4/2017, superiore al 20% o di alloggi inseriti nel piano vendita, o inseriti in condominio private clausole a tutela delle condizioni di incapacità di pagamento si applicano esclusivamente a coloro che sottoscriveranno un impegno alla mobilità. In questi casi il Comune di Rho, si riserverà di proporre degli alloggi adeguati nel rispetto della normativa regionale vigente.
Verranno riconosciuti a coloro che aderiranno alla mobilità i costi di trasloco fino ad un massimo di € 1.000 e i costi per gli allacciamenti delle utenze.

numero componenti	valori minimi mq	valori massimi mq
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente

13. La Commissione può valutare motivatamente di non richiedere il cambio alloggio nei casi in cui il sottoutilizzo sia pari o inferiore al 10%, o nel caso di documentate situazioni di grave disagio che ostano allo sradicamento del nucleo dal contesto abitativo.
14. Agli inquilini a cui non viene riconosciuta dalla Commissione l'incapacità di pagamento verrà proposta, con comunicazione scritta, la rateizzazione del debito secondo le modalità di cui al punto 5 - I PARTE. L'inquilino dovrà definire il debito nei termini indicati nel successivo punto 2 - III Parte;

Parte III:CLAUSOLE ATTUATIVE

1. Il Comune di Rho, provvederà ad inviare tramite il Gestore, a ciascun inquilino, una comunicazione con l'indicazione specifica dei contenuti dell'Accordo e del debito maturato e delle modifiche normative introdotte dal comma 7 bis dell'art. 26 L.R. 16/2016. La medesima informativa conterrà l'indicazione della possibilità per l'assegnatario di avvalersi dell'assistenza ovvero di conferire mandato alle OO.SS dell'utenza con i recapiti delle stesse;
2. Per i casi in cui l'assegnatario entro 120 gg dal ricevimento dell'informativa indicata al punto precedente, non abbia presentato comunicazione di adesione al presente accordo, il Comune di Rho nei casi previsti dall'art. 26, comma 7 e 7bis della L.R. 16/2016, avvierà azione giudiziale per il recupero del proprio credito previa apertura del procedimento di preavviso di decadenza quale esperimento del contraddittorio per l'accertamento della morosità colpevole.
L'esecuzione del provvedimento di decadenza di cui al punto precedente è sospeso qualora l'assegnatario dia adesione al presente accordo per la definizione del debito contratto, in applicazione del comma 4 dell'Art. 25 del RR n. 4/2017, così come modificato dalla DGR n. XI/5305 del 4/10/2021;
3. Avverso il provvedimento amministrativo di decadenza previsto dal vigente regolamento entro 30 giorni, l'assegnatario potrà opporre ricorso amministrativo al Sindaco del Comune di Rho, avanzando richiesta di adesione al presente Accordo;
4. Per gli assegnatari che si impegnano al recupero della morosità pregressa secondo le modalità del presente verbale di accordo o che hanno presentato domanda di incapacità di pagamento, il Comune di Rho, procederà alla sospensione delle procedure legali e di sfratto in corso, senza ulteriori spese a carico dell'inquilino;
5. L'Amministrazione valuterà eventuali istanze di revoca del provvedimento in autotutela, laddove l'inquilino avanzi proposte di rateizzazione del debito se supportato da motivate e oggettivi impedimenti;
6. Le parti firmatarie concordano di effettuare incontri periodici con cadenza annuale, al fine di valutare l'esito e l'efficacia di tale Accordo, e semestrale per esaminare le posizioni degli inquilini per le quali le Organizzazioni sindacali abbiano avanzato proposte di definizione del debito e che non sia stato possibile raggiungere un accordo sulle modalità di definizione del debito stesso.
7. Il presente Accordo ha durata di anni 6 a decorrere dalla data di approvazione del Regolamento di funzionamento della Commissione Valutazione Morosità Incolpevole da parte del Consiglio comunale,

e si intende rinnovato per un ugual periodo, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, se prima della scadenza nessuna delle parti firmatarie richieda la convocazione per l'avvio della procedura di modifica/integrazione. Il presente Accordo resta comunque in vigore sino alla sottoscrizione del Nuovo Accordo.

Sottoscritto a Rho li,

Per il Comune di Rho

.....

Per Aler Milano - Gestore Erp del Comune di Rho

.....

Per le Organizzazioni Sindacali dell'Utenza
SICeT Milano.....

.....
.....
.....
.....
.....